Sentenza del 03/12/2021 n. 38295 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Con l'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio disconosceva ai fini IRES, IRAP ed IVA costi relativi a spese di trasporto sopportati dalla società ricorrente a fronte di fatture emesse nei suoi confronti dal sig. C.G.; tali fatture indicavano una partita iva diversa da quella del ridetto, consistente nella partita iva già attribuita al sig. C.A., padre del C.G., in relazione ad un'attività da tempo cessata.

La società contribuente impugnava l'atto sopradetto di fronte alla CTP di Caserta, che accoglieva il ricorso. Appellava l'Ufficio e la CTR con la sentenza qui gravata riformava la pronuncia di primo grado statuendo la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a cinque motivi; l'Amministrazione Finanziaria ha depositato atto di costituzione in vista della discussione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia la violazione, dell'art. 112 c.p.c., per omessa considerazione di un punto decisivo rilevabile di ufficio comunque rimarcato dalla parte ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la CTR fondato la propria pronuncia su presupposti errati in quanto dapprima l'Ufficio avrebbe dubitato non dell'effettività dei costi ma della loro inerenza, mentre la sentenza li avrebbe esclusi in quanto relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.

Il motivo è infondato; proprio da quanto trascritto in ricorso a pag. 10 dell'atto di parte ricorrente si evince che la contestazione dell'Ufficio era relativa al difetto, in capo ai costi, dei requisiti di adeguati "elementi certi e precisi"; l'Agenzia delle Entrate quindi ne escludeva la certezza in ordine all'an e conseguente ovvia mancanza di precisione in ordine al quantum, per escluderne quindi l'effettvità. Tali considerazioni erano condivise dalla CTR che ha escluso appunto la effettiva esistenza di tali elementi negativi di reddito. Non vi è quindi alcuna contraddizione tra quanto contestato dall'Erario (ineffettività dei costi) e quanto ritenuto dalla CTR (proprio tal ineffettività).

Il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 21, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR mancato di ritenere regolari le fatture relative ai costi contestati.

Il motivo è inammissibile in quanto tende a sollecitare la Corte a una rivalutazione del merito della controversia, il che non è consentito di fronte a questo Giudice della Legittimità.

Il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, anche in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1973, art. 41, comma 3, e con il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9 comma 1, tutti in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR mancato di far conoscere quali siano quegli elementi certi e precisi richiesti dall'art. 109 TUIR, ai fini del riconoscimento della deducibilità dei costi che nel presente caso sarebbero stati difettosi.

Il motivo è inammissibile in quanto privo di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Invero, la CTR ha escluso la rilevanza tributaria dei costi oggetto di recupero in quanto degli stessi non è stata fornita prova in ordine alla "effettività" (pag. 2 della sentenza, quintultima riga), il che significa che la società contribuente non ha provato la loro esistenza; il rimando a tal elemento (che l'art. 109 TUIR, peraltro ricomprende e presuppone prevede come necessario requisito di "certezza" dei costi in parola), ancorchè sintetico risulta nel concreto adeguato a illustrare le ragioni del disconoscimento dei costi. Gli stessi, in altre parole, sono stati ritenuti non effettivi quindi non reali, e pertanto inesistenti.

Il quarto motivo censura la pronuncia impugnata per sostanziale contraddittorietà del decisum di secondo grado, per avere la CTR pronunciato in contrasto con il giudicato delle sentenze rese nei confronti del contribuente e relative alle annualità 2004, 2005, 2006;

Il motivo è infondato; poichè trattasi di costi per operazioni inesistenti, che derivano da differenti, molteplici, sempre differenti ed autonome operazioni commerciali, l'oggetto di ciascuna contestazione va valutato in modo autonomo e indipendente. La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. n. 6953/2015). Peraltro nel processo tributario, "il vincolo oggettivo derivante dal giudicato, in relazione alle imposte periodiche, deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione del rapporto, salvo che, in materia di IVA, ciò comporti l'estensione ad altri periodi di imposta di un giudicato in contrasto con la disciplina comunitaria, avente carattere imperativo, compromettendone l'effettività" (Cass. n. 9710/2018). Nella specie, a parte il fatto che si invoca l'efficacia di un giudicato solo riflesso, l'accertamento attiene a differenti operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti poste in essere in diversi anni di imposta, sicchè le sentenze alle quali fa riferimento parte ricorrente nel motivo non possono in alcun caso assumere nessuna efficacia di giudicato nel presente giudizio (Cass. n. 12691/2018).

Il quinto motivo si fonda sulla violazione e/o omessa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, per non avere la CTR, quanto

all'imposizione sui redditi, ritenuto deducibili i costi in quanto erettivi, sia pure a considerarli relativi a operazioni soggettivamente inesistenti in difetto di esercizio da parte del PM dell'azione penale; quanto all'imposizione iva, ritenuto indetraibile l'iva relativa stante la buona fede in capo alla società contribuente.

In primo luogo, il motivo è inammissibile con riguardo a quanto dedotto riguardo all'imposizione sul reddito; invero, la CTR ha fatto discendere dalla protratta irregolarità delle fatture e dalla situazione omissiva quanto agli adempimenti contabili e fiscali dell'emittente C.G., il quale indicava nelle fatture la p. iva dell'impresa paterna, in allora da tempo cessata, la natura di inadeguatezza della prova quanto alla "effettività" dei costi in contestazione; gli stessi quindi, con accertamento di fatto in questa sede non più sindacabile, sono stati ritenuti oggettivamente inesistenti.

Trova allora qui applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33915 del 19/12/2019) in tema di imposte sui redditi, la disposizione di cu al D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv. dalla L. n. 44 del 2012, secondo cui non sono ammessi in deduzione costi e spese di beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, è invocabile soltanto in caso di operazioni soggettivamente inesistenti e non anche nel diverso caso di operazioni oggettivamente inesistenti, che qui rileva.

Secondariamente, quanto all'iva, la CTR ha nel concreto ritenuto esclusa la buona fede in capo alla società Euro Fridge s.r.l. in forza di circostanze di fatto (l'omissione da parte dell'emittente rispetto agli adempimenti contabili e fiscali e - soprattutto - la compilazione delle stesse da parte del ragioniere della ridetta Euro Fridge (pag. 2 ultimo periodo della sentenza gravata) che le ha utilizzate nella propria contabilità) il cui riesame è precluso in questa sede di Lecittimità. Sotto tal profilo quindi la censura riferita alla detrazione dell'iva relativa ai costi disconosciuti risulta allora inammissibile.

Conclusivamente il ricorso è rigettato; non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 3.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza